MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

Roma, 15 FEB. 2012

Prot. 589 /2012/Ufficio VI-VII

(Seguito e-mail del 14/02/2012)

Allegati: 1

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo - Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

OGGETTO: **A.S. 3110** – Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività – **Osservazioni Servizio Bilancio del Senato.**

Facendo seguito alla richiesta pervenuta per le vie brevi con la quale codesto Ufficio ha trasmesso le Osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato al testo del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, si inviano, in allegato alla presente, le valutazioni di competenza della scrivente Direzione.

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo

Via Pastrengo, 22 - 00185 Roma - df.def.segreteria@finanze.it - telef. 0647604200/1/2/3 - fax. 0650171468

Allegato 1

A.S. 3110

"Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

Articolo 3
(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)

La Commissione rileva che la RT non sembra tenere conto di un possibile effetto di sostituzione, in base al quale soggetti che avrebbero comunque dato vita ad una società a responsabilità limitata nelle forme ordinarie sono indirizzati all'utilizzo del nuovo strumento, con conseguenze finanziarie in termini di minor gettito.

Al riguardo, si evidenzia che, in ogni caso, eventuali effetti negativi derivanti dalla suddetta circostanza possano ritenersi di trascurabile entità.

Articolo 57
(Ripristino IVA per housing sociale)

Con riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione relativamente all'articolo in esame, ed in particolar modo per quanto concerne l'assoggettamento ad IVA delle cessioni, anche su opzione del cedente, di immobili abitativi in ambito social housing, si ribadisce quanto già espresso in sede di RT, ossia che attualmente il fenomeno risulta essere limitato per cui, a quadro macro economico invariato, non si rilevano sostanziali effetti di gettito.

Relativamente, invece, agli effetti indicati in -47,2 milioni di euro, questi si riferiscono ad una proposta non presente nel provvedimento.

Articolo 61
(Anticipo recupero accise per autotrasportatori)

La Commissione evidenzia, in prima battuta, che la RT non specifica a quale anno si riferiscono i consumi di gasolio del settore dell'autotrasporto forniti dall'Agenzia delle Dogane.

Al riguardo, si chiarisce che i dati relativi ai consumi di gasolio nel settore dell'autotrasporto utilizzati in sede di RT sono quelli stimati per l'anno 2012, annualità interessata ai fini del calcolo degli oneri.

La Commissione osserva, inoltre, che l'esclusione del limite annuale di 250.000 euro potrebbe avere effetti finanziari in termini di maggiore capienza per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dalle altre agevolazioni concesse e riepilogate nel quadro RU del modello UNICO.

Al riguardo si evidenzia che la disposizione non comporta effetti finanziari, alla luce del fatto che, prudenzialmente, nelle stime precedenti è sempre stata ipotizzata una piena fruizione del credito nella stessa annualità di spettanza dello stesso.

Articolo 66

(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

La Commissione osserva che nella RT non sono considerati gli effetti che dovrebbero conseguire dall'ampliamento dell'ambito applicativo delle esenzioni fiscali di cui al D.Lgs 228/2001 art. 5 bis, commi 2 e 3, ora riferite anche alle fattispecie in esame con il comma 4 dell'articolo 66 del DL 1/2012.

Al riguardo, si evidenzia che l'ampliamento dell'ambito applicativo delle suddette esenzioni possa configurarsi come una rinuncia a maggior gettito.

Articolo 88

(Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché dei servizi di smaltimento e depurazione)

In relazione alle osservazioni della Commissione riguardanti il presente articolo, si evidenzia che i soggetti interessati a seguito della modifica risultino ricompresi nella normativa sulla indeducibilità degli interessi passivi.

Ai fini della stima sono stati considerati i dati indicati nel relativo prospetto dai contribuenti privati che svolgono attività di costruzione o gestione di impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione; da tali dati sono stati simulati gli effetti conseguenti all'applicazione della normativa in capo ai soggetti che, esercitando le medesime attività, presentano nel quadro RS interessi passivi, ma non hanno compilato l'apposito prospetto e, di conseguenza, sono stati considerati con partecipazione pubblica.

Pertanto, la stima si basa su un'elaborazione macro relativamente ai soggetti interessati dalla norma e, in quanto tale, la metodologia non permette la puntuale individuazione dei soggetti a

partecipazione pubblica che si troveranno a determinare interessi passivi indeducibili a seguito della modifica normativa.

Articolo 90

(Interventi volti a favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)

La Commissione osserva che sussiste la possibilità di una sottostima degli effetti finanziari, riproponendo le osservazioni già espresse in una precedente nota di lettura in termini di aliquota di imposta utilizzata.

Al riguardo si osserva che, in via generale, in presenza di soggetti IRES non viene utilizzata l'aliquota nominale del 27,5% ai fini della stima degli effetti di gettito, nel caso in cui l'elaborazione avvenga attraverso l'utilizzazione del modello di microsimulazione IRES. Pertanto, nel caso specifico è stata utilizzata una aliquota media del 25%, alla quale corrisponde una redditività marginale molto elevata, superiore al 90 per cento.

Per quanto concerne, inoltre, il possibile ampliamento della platea dei fondi interessati, si evidenzia che in sede di relazione tecnica originaria in via prudenziale è stato ipotizzato un pieno effetto di sostituzione, stante la maggiore convenienza del nuovo regime. Inoltre, la normativa proposta limita la platea delle società destinatarie degli investimenti a quelle aventi sede operativa in Italia e richiede, altresì, che le quote o azioni delle società medesime siano direttamente detenute da persone fisiche, in via prevalente, escludendo pertanto i casi di detenzione indiretta.

Articolo 91

(Modifica alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141)

La Commissione osserva che la RT non supporta l'assunto circa la trascurabile entità degli effetti di minor gettito con dati riferiti al numero delle imprese potenzialmente interessate ed ai valori di realizzo, ma fonda la predetta conclusione sulla base di una valutazione di "verosimiglianza" dell'esiguità del numero che non appare corretta sotto il profilo metodologico.

Al riguardo, si confermano di trascurabile entità gli effetti negativi stimati in considerazione del limitato numero delle fattispecie interessate.

Articolo 95

(Modifiche all'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie)

In relazione agli effetti finanziari relativi alla disposizione di cui al punto 3) della lettera a), riguardante l'equiparazione del trattamento fiscale dei pronti contro termine su titoli pubblici e assimilati (e sui titoli pubblici emessi da Stati esteri compresi nella c.d white list) con il trattamento fiscale di tali titoli, soggetti all'aliquota del 12,5% anziché del 20%, il Servizio Bilancio richiede ulteriori indicazioni circa i dati utilizzati per la quantificazione della relativa perdita di gettito.

In merito, si evidenzia che al fine di stimare la percentuale di operazioni "pronti contro termine" che sono effettuate su titoli pubblici sono state utilizzate informazioni assunte per le vie brevi presso gli operatori del settore, vista l'assenza di dati fiscali o statistiche ufficiali di riferimento. Sulla base di tali informazioni si è stimato, come indicato in sede di relazione tecnica, che circa il 70% dell'ammontare dei proventi relativo alle operazioni pronti contro termine risulterebbe avvantaggiato dalla norma in esame. Tale dato è stato quindi coerentemente applicato al gettito per l'anno 2010 risultante dal capitolo 1026 (articolo 19), pari a 13 milioni di euro, riguardante la tassazione sui proventi delle operazioni pronti contro termite (tale gettito ha costituto la base dati per la stima degli effetti relativi all'aumento dell'aliquota sulle rendite finanziarie al 20%, come previsto dall'articolo 2 del decreto legge n. 138/2011):

(13*0,7)/0,125=72,8 milioni – base imponibile

72,8*(20%-12,5%)= 5,5 milioni – stima perdita di gettito

Si ritiene pertanto che tale stima sia sufficientemente prudenziale tenuto conto sia dei dati assunti, sia della circostanza che la perdita è stata considerata sulla maggior parte dell'ammontare delle operazioni di pronti contro termine.